

Amministrazione Comunale di Consiglio di Rumo

Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R 7/7868 del 25/01/2002 e successive integrazioni

Rapporto: 01-04g
Comm. : 2k037

Prof. Geol. L. Griffini

Dott. Geol. A. Cantoni

Milano, 7/01/2004

Rev. 1 – 8/02/2012

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. PREMESSA..... | 2 |
| 2. CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLA POLIZIA IDRAULICA..... | 5 |
| 3. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE IDRAULICA..... | 8 |
| 4. ATTIVITÀ VIETATE | 12 |
| 5. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA..... | 15 |
| 6. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA, OPERE ABUSIVE E SDEMANIALIZZAZIONE ... | 17 |
| 7. ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE | 18 |
| 8. CONCESSIONI E CANONI | 19 |

1. PREMESSA

Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Consiglio di Rumo è stata individuato il reticolo idrografico minore secondo i criteri esposti al punto 4 dell'allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002, ed è stata redatta una relazione descrittiva del suddetto reticolo completa degli allegati cartografici previsti.

Inoltre, è stato redatto il presente regolamento comunale di polizia idraulica ai sensi delle seguenti leggi e decreti:

- Regio Decreto 523/1904
- L.R. 41/97
- D.G.R. n° 7/6645 del 29 ottobre 2001
- D.G.R. n° 7/7868 del 25 gennaio 2002
- D.D.G. n° 25125 del 13 dicembre 2002
- D.G.R. n° 7/13950 del 1 agosto 2003
- Codice Civile articoli dal 915 al 917, 942 e dal 945 al 947
- D.G.R. n°9/2762 del 22 dicembre 2011

Nella relazione di descrizione e nella cartografia allegata sono state definite le fasce di rispetto adeguate all'importanza delle singole incisioni, pur tenendo conto delle aree storicamente soggette ad esondazioni e di quelle interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo, avendo sempre presente la necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Le norme di polizia idraulica si applicano a tutte le acque, originariamente identificate dal Testo Unico n. 1775/1933 negli "Elenchi delle acque pubbliche". Tuttavia venivano al tempo

considerate pubbliche anche le acque ascrivibili a tale elenco per l'attitudine che potevano possedere ad un uso di interesse pubblico. L'inevitabile continuo aggiornamento degli elenchi, conseguente all'introduzione di nuovi corsi d'acqua riconosciuti di valenza pubblica, ebbe fine con l'approvazione della Legge 36/1994 e del relativo regolamento, che ha introdotto il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

La capacità di intervenire con efficienza e precisione sulla rete idrografica minore risiede nell'Ente Pubblico locale possiede le conoscenze storiche e geografiche e, specificatamente, la conoscenza precisa dell'evoluzione dei corpi idrici superficiali. Assumendo quale punto di partenza tale criterio e nell'ottica di snellire gli adempimenti burocratici mediante decentramento delle funzioni di gestione del territorio, la Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale n. 1/2000 (in attuazione del D.Lgs n. 112/1998), che all'art. 3 comma 114 prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla polizia idraulica sui corsi d'acqua minori.

Con la D.G.R. 25-01-2002 n. 7/7868 e la successiva D.G.R. 01-08-2003 n. 7/13950, emesse a seguito dei criteri definiti nella D.G.R. 22-12-1999 n. 47310 e successivi aggiornamenti, oltre alla D.G.R. n.9/2762 del 22/12/2011, la Regione ha identificato i corsi d'acqua principali, su cui continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica (eccezion fatta per i tratti di competenza dell'Aipo), rilasciando attraverso il servizio del Genio Civile le varie autorizzazioni, assumendo il diritto ai proventi derivanti dai canoni concessori. Le medesime mansioni sul reticolo minore vengono pertanto trasferite ai comuni ed ai consorzi di bonifica.

Il presente regolamento, allegato alla documentazione cartografica e alla relazione tecnica, rappresenterà per il futuro lo strumento di riferimento tecnico e normativo in materia di gestione delle acque superficiali, per l'attuazione delle norme di polizia idraulica e la manutenzione dei corsi d'acqua.

Dal momento che tutti gli elementi idrografici presenti sul territorio comunale verranno gestiti dal Comune, le norme indicate e le perimetrazioni stabilite dovranno essere applicate dall'ente stesso, che provvederà a svolgere la funzione di polizia idraulica oltre che di programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione.

La distanza minima delle fasce di rispetto non può essere minore di 4 m secondo le indicazioni della D.G.R. e ciò deve valere anche per i tratti tombinati. Per i tratti di corso d'acqua indicati come demanio fluviale in cartografia catastale ma non aventi più alcuna funzione idraulica (es. vecchi alvei ormai inesistenti, ecc) le fasce di rispetto possono essere omesse.

Si descrive in seguito la normativa da applicare per le funzioni sopra indicate ed i criteri da impiegare per il rilascio delle autorizzazioni e l'espressione di pareri di conformità.

2. CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLA POLIZIA IDRAULICA

Le indicazioni tecniche e i riferimenti normativi riportati consentiranno al Comune di svolgere le nuove funzioni attribuitegli, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici d'intervento sulla rete idrografica e della legislazione vigente.

Nel presente capitolo si elencano una serie di indirizzi, dedotti dai criteri di buona costruzione idraulica, da acquisire per il corretto esame dei progetti e delle richieste di polizia idraulica.

1. Al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene è necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, in particolare mantenendo alle aree demaniali le funzioni di invaso delle acque.
2. Le difese non devono deviare la corrente verso la sponda opposta e non devono provocare restringimenti d'alveo.
3. Le autorizzazioni agli attraversamenti, oltre a far riferimento alle direttive dell'Autorità di Bacino citate per i ponti, dovranno, per gli attraversamenti di minor dimensione, essere realizzati preferibilmente evitando la realizzazione di sacche di deposito del materiale solido trasportato a monte del manufatto o dimensionando le sacche sulla base del volume di trasporto solido previsto, ed evitando riduzione di pendenza in corrispondenza dell'attraversamento.

4. Le recinzioni dovranno rispettare le seguenti distanze minime: -opere in muratura che si elevano oltre il piano campagna: dovranno essere a distanza non inferiore a quella della fascia di rispetto prevista (10 o 4 m), -opere asportabili realizzate con ritti e reti metalliche: > 4 m in ogni caso.
5. La realizzazione di scavi di fabbricati o di opere anche totalmente interrato dovrà essere mantenuta al di fuori della fascia di rispetto stabilita.
6. Il dimensionamento idraulico delle opere di attraversamento, il calcolo delle portate liquida di massima piena e del trasporto solido e le rispettive verifiche idrauliche saranno realizzati con riferimento alle piene con tempo di ritorno pari a 100 anni; vige in ogni caso il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed uso delle Acque della Lombardia.
7. Le opere in subalveo dovranno essere realizzate a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo, definita mediante apposito studio e relativa relazione di dinamica geomorfologica, non tenendo conto di specifiche opere trasversali volte a ristabilire la quota di fondo in corrispondenza degli attraversamenti.
8. La distanza delle opere dal corso d'acqua dovrà essere misurata con riferimento al piede arginale esterno, o in assenza di argini in rilevato, in generale dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate e protette, le distanze possono essere misurate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

9. In sede di richiesta di autorizzazione idraulica dovrà essere presentata una tavola di sovrapposizione fra il rilievo aerofotogrammetrico e la mappa catastale, in modo da appurare l'eventuale occupazione di suolo demaniale; inoltre dovrà essere dimostrata la distanza effettiva dal corso d'acqua (dalle sponde) per la verifica della fascia di rispetto mediante misurazione diretta.

A questo proposito si sottolinea che le perimetrazioni indicate sulla cartografia risultano necessariamente approssimate, in funzione della scala di rappresentazione e pertanto la verifica, come già detto, non può essere fatta semplicemente con la sovrapposizione cartografica, ma **dovrà sempre** essere accertata in sito con redazione di un documento di comprovazione delle misure effettuate.

Di seguito si descrivono le norme generali a cui far riferimento.

3. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Il territorio comunale non è interessato da aree perimetrare nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, pertanto il riferimento normativo per la gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto è rappresentato dal R.D. 523/1904 e dalle successive integrazioni.

Le norme segnalate nel presente documento costituiscono una sintesi di quanto contenuto nel suddetto decreto e sono finalizzate a facilitare la consultazione rapida da parte dei tecnici preposti all'istruzione delle pratiche idrauliche; tuttavia per maggiori dettagli si rimanda al testo completo ed alle circolari successivamente emanate, dai quali né l'Ente Pubblico né il privato cittadino possono prescindere.

Gli interventi per i quali è **indispensabile il “nulla osta” idraulico** sono i seguenti:

- opere di difesa radenti (ossia senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua (la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza sarà consentita unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili);
- in generale, gli interventi che non siano suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Gli interventi ammessi **con autorizzazione idraulica** (art. 97-98) sono i seguenti:

- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

- l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;
- formazione di argini ed opere idrauliche che occupano l'area del demanio idrico;
- costruzione di opere di derivazione d'acqua ed opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere).

Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B".

Ad ogni buon conto **i manufatti di attraversamento non dovranno:**

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso,
- avere un franco minimo > 1 m dal livello di massima piena calcolato con periodo di ritorno pari a 100 anni,
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo o briglie,
- possedere infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione (in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato),

- gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Tutti gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere accompagnati da uno **studio idraulico e da uno studio di dinamica geomorfologica** riferita alle verifiche di stabilità del fondo e delle sponde dell'alveo, composto da indagini idrologiche, dalla valutazione della portata di massima piena con periodo di ritorno pari a 100 anni e dalle verifiche idrauliche sulle geometrie in progetto, atte a dimostrare che le opere previste non comportano un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sulle aree circostanti.

4. ATTIVITÀ VIETATE

All'interno delle fasce di rispetto identificate il R.D. 523/1904 ha riconosciuto nell'art. 96 una serie di attività vietate, integrate poi dalle varie leggi, regolamenti e circolari, riassunte nel seguente elenco:

- al fine della moderazione delle piene è necessario evitare l'occupazione e/o riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua,
- dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione e i movimenti di terra se non per opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti,
- la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali

e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

- il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- lo stabilimento di molini natanti.
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata

dalla «Autorità Idraulica» competente;

- tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs 152/1999 art. 41,
- sradicamento degli alberi per una distanza di 10 m dalla quota di piena ordinaria e delle piantagioni sugli argini,
- la messa in opera di piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque,
- non è ammessa la realizzazione di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate, a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. In questi casi, l'accertamento della potenziale evoluzione morfologica dovrà essere verificata mediante apposito studio e relativa relazione di dinamica geomorfologica.

5. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Una corretta gestione delle acque superficiali non può prescindere dall'esercitare una particolare attenzione nei confronti degli scarichi nelle acque superficiali, accertando in relazione alle quantità smaltite la capacità del corpo idrico a recapitarle senza alterazione alcuna.

Il Piano di Risanamento Regionale delle acque ha indicato i criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche, definendo i parametri di ammissibilità delle portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. In assenza di indicazioni più dettagliate sull'entità delle portate recapitabili ai corsi d'acqua vengono indicati i seguenti limiti di accettabilità:

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale
2. 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti in aree montane e diretti nel lago di Como.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e senza indurre azioni erosive concentrate in grado di produrre alterazioni della curva di fondo del corso d'acqua.

Tutti gli interventi che comportino lo scarico in acque superficiali dovranno essere accompagnati da una relazione idraulica e di dinamica geomorfologica, che accerti le portate di smaltimento e la conformità delle operazioni di immissione nel corso d'acqua.

6. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA, OPERE ABUSIVE E SDEMANIALIZZAZIONE

La Legge Regionale 18/1997 ha subdelegato ai comuni **le autorizzazioni paesistiche** rilasciate ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 490/1999; tuttavia per quanto riguarda le opere idrauliche e specificatamente quelle inerenti gli interventi sulle sponde e sull'alveo dei corsi d'acqua la competenza in materia ambientale è rimasta alla Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio.

Pertanto, salvo gli interventi edilizi o di trasformazione del territorio subdelegati, tutte le opere idrauliche sui corsi d'acqua principali e minori, soggetti al vincolo della Legge 431/1985, **dovranno essere sottoposte alla richiesta di autorizzazione paesistica alla Regione.**

Nel caso di **opere abusive o difformi** da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/1985.

E' data facoltà al Comune di modificare o ripерimetrare le aree demaniali, previa proposta agli uffici competenti dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio).

Le richieste di **sdemanializzazione** sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio, allegando il nulla osta prodotto dal Comune.

In ogni caso ai sensi del comma 4 del D.Lgs 11-05-1999 n. 152 le aree del demanio fluviale di nuova edificazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

7. ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE

L'asportazione di materiale litoide dagli alvei, gestita dall'ente pubblico regionale, è talora necessaria per la sistemazione e la rimessa in equilibrio del corpo idrico. La programmazione, la progettazione e le modalità di conduzione degli interventi costituiscono esclusiva materia di competenza della Regione, che opera secondo criteri in grado di garantire il rispetto dell'equilibrio del corso d'acqua dal punto di vista idrologico ed idraulico.

8. CONCESSIONI E CANONI

Il Comune per la rete idrica di propria competenza agisce applicando le norme di polizia idraulica e rilasciando le autorizzazioni idrauliche e le rispettive concessioni di utilizzo dei beni del demanio, in caso di occupazione di area demaniale.

Nella D.G.R. n.9/2762 del 22/12/2011 sono allegate le tabelle aggiornate con i canoni regionali da applicare sia al reticolo principale che a quello minore. Nelle pagine che seguono sono riportate le suddette tabelle, che dovranno essere impiegate per la quantificazione dei proventi da introitare sui corsi d'acqua di propria competenza, in relazione alla tipologia dell'intervento.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONSIGLIO DI RUMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 DEL 25/01/2002 e successive integrazioni

| CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Codice | Descrizione voci | Canone di Concessione demaniale |
| A | Attraversamenti | |
| A.1 | Attraversamenti di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm | € 70,00 |
| A.2 | Attraversamenti di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali. | € 140,00 |
| A.3 | Attraversamenti di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. | € 280,00 |
| Note per A.1 A.2 A.3 | <p>Per linea tecnologica si intende l'insieme delle infrastrutture (cavi o tubazioni) necessarie a trasmettere/condurre energia, dati, acqua, gas, teleriscaldamento, ecc.</p> <p>Il canone è stabilito per ogni opera indipendentemente dalla lunghezza e si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (A1, A2 e A3).</p> <p>Per gli attraversamenti senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno delle strutture dei ponti, passerelle e tombinate) il canone è ridotto del 50 %, e non si applica l'imposta regionale; tale riduzione non si applica alle strutture affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: negli attraversamenti aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; negli attraversamenti affiancati alle infrastrutture;</p> | |
| P | Parallelismi | |
| P.1 | Parallelismi di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm e recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini | € 70,00 + € 1,00 al metro |
| P.2 | Parallelismi di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali. | € 140,00 + € 2,00 al metro |
| P.3 | Parallelismi di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. | € 280,00 + € 3,00 al metro |
| Note per P.1 P.2 P.3 | <p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un importo fisso più un costo a metro. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (P1, P2 e P3).</p> <p>Per i parallelismi senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzate), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle strutture affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali il canone si calcola per sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: nei parallelismi aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; nei parallelismi affiancati alle infrastrutture;</p> | |
| C | Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi | |
| C.1 | Ponte di collegamento a fondi interclusi | € 70,00 Canone minimo € 70,00 |
| Note per C.1 | <p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà</p> | |
| C.2 | Passerelle - ponti - tombinate - sottopassi | € 4,00 per metro quadro Canone minimo € 140,00 |
| Note per C.2 | <p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la soia superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia</p> | |
| Note per C.1 C.2 | <p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del comitato istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subisce variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone è raddoppiato.</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica con le seguenti modalità:</p> <p>Qual'ora l'intradosso dell'impalcato del ponte sia ad una altezza inferiore a mt. 10,00 dalla sommità della scarpata l'imposta regionale si applica su tutta la proiezione della superficie dell'impalcato del ponte. Altezze inferiori limitano la movimentazione dei mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo.</p> <p>In caso l'intradosso dell'impalcato del ponte fosse ad una altezza superiore a mt. 10,00 e fossero presenti pile o spalle all'interno dell'area demaniale l'imposta si applica per la soia superficie occupata dalle stesse.</p> | |
| S | Scarichi | |
| S.1 | Acque meteoriche, scarichi di fognature privati residenziali | € 70,00 Canone minimo € 70,00 |
| Note per S.1 | <p>Il canone è applicato ad ogni bocca di scarico.</p> | |

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONSIGLIO DI RUMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 DEL 25/01/2002 e successive integrazioni

| Codice | Descrizione voci | Canone di Concessione demaniale |
|---------------------|---|--|
| S.2 | Tutti gli altri scarichi: scaricatori di drenaggio delle reti urbane, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriali, commerciali, ecc. | € 140,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Canone minimo € 140,00 |
| Note per S2 | Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 140,00; da 16 a 30 cm € 280,00; da 31 a 45 cm € 420,00; ecc...) | |
| Note per S.1 S.2 | Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi: per gli scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%; per gli scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; per gli scarichi esistenti non volanizzati che non rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie | |
| T | Transiti arginali e Rampe di collegamento | |
| T.1 | Singole autorizzazioni di transito | € 70,00 |
| Note per T.1 | Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà A tale concessione non si applica l'imposta regionale. | |
| T.2 | Uso viabilistico (solo enti pubblici) | € 140,00 per chilometro Canone minimo € 140,00 |
| Note per T.2 | Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici A tale concessione non si applica l'imposta regionale. | |
| T.3 | Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici) | Gratuito |
| Note per T.3 | Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. | |
| T.4 | Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale | Gratuito |
| T.5 | Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile | € 70,00 Cad. |
| Note per T.5 | Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. | |
| O | Occupazione di aree demaniali | |
| O.1 | Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali. | € 105,00 per ettaro Canone minimo € 70,00 |
| Note per O.1 | In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente | |
| O.2 | Pioppeti e colture legnose pluriennali | € 85,00 per ettaro Canone minimo € 70,00 |
| Note per O.2 | Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. | |
| O.3 | Occupazione di area demaniale | € 2,00 per metro quadro canone minimo € 70,00 |
| Note per O.3 | Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere sono soggette a nulla-osta idraulico. | |
| O.4 | Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene. | Gratuito |
| Note per O.4 | Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione. | |
| O.5 | Cartelli di indicazione fino a 1 mq. | € 70,00 |
| Note per O.5 | Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. | |

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONSIGLIO DI RUMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 DEL 25/01/2002 e successive integrazioni

Note Generali

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a €. 70,00 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato.
- Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
- Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
- Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
- Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
- In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
- L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
- Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

Regime transitorio

Alle concessioni in essere alla data di pubblicazione della presente delibera verranno applicati i nuovi canoni a partire dall'annualità 2013 ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. I decreti e i disciplinari delle suddette concessioni restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

Il presente documento, allegato alla documentazione cartografica ed alla relazione tecnica, costituisce il materiale tecnico di supporto per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica da parte del Comune; per quanto non espressamente enunciato in tale sede valgono la legislazione e la normativa vigenti.